

Comune di Vallelaghi

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



approvato con delibera
del Consiglio comunale n. 12 di data 26/04/2023
in vigore dal giorno 09/05/2023



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Ambito e finalità	1
Art. 2 - Vigilanza e sanzioni.....	1
Art. 3 - Esibizione del titolo.....	1
CAPO II - OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI	1
Art. 4 - Occupazione di suolo.....	1
Art. 5 - Occupazione per attività propagandistiche	1
Art. 6 - Occupazione con attività pericolose.....	2
Art. 7 - Tende, infissi, strutture, ombrelloni.....	2
Art. 8 - Luminarie, addobbi, festoni.....	2
Art. 9 - Raccolte a scopo benefico	3
CAPO III - SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA	3
Art. 10 - Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori	3
Art. 11 - Trasporto e uso oggetti pericolosi	3
Art. 12 - Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici	3
Art. 13 - Alberi, rami e siepi	3
Art. 14 Circolazione di bambini e di persone incapaci.....	3
Art. 15 Recapito degli amministratori di condominio.....	4
CAPO IV - IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI.....	4
Art. 16 - Pulizia del suolo e di strutture	4
Art. 17 - Sgombero neve	4
Art. 18 - Pulizie e ripristini	4
Art. 19 Manomissione dei contenitori.....	5
Art. 20 - Accensione di fuochi.....	5
Art. 21 Tutela delle aree verdi	5
Art. 22 - Distribuzione di materiale pubblicitario	6
Art. 23 - Divieto d'esposizione	6
Art. 24 - Divieti di manomissione	6
Art. 25 - Divieti d'utilizzo.....	6
Art. 26 Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti	6
Art. 27 Numerazione civica.....	7
CAPO V - CURA DEGLI ANIMALI	7
Art. 28 - Finalità ed ambito di applicazione	7
Art. 29 - Disposizioni e divieti generali	7
Art. 30 - Uso di sostanze velenose	7
Art. 31 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.....	8
Art. 32 - Pulizia di luoghi pubblici	8
Art. 33 - Disturbo da animali.....	8
Art. 34 - Cani	8
Art. 35 Gatti	9
CAPO VI - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE	9
Art. 36 Vigilanza	9
Art. 37 Limiti temporali per l'esercizio di attività	9
Art. 38 Rumori e vibrazioni da attività domestiche	10
Art. 39 Esercizi pubblici e attività commerciali.....	10
Art. 40 Rumore ed inquinamento da veicoli a motore	10
Art. 41 Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici.....	10
Art. 42 Uso di petardi e materiali pirotecnici.....	10
Art. 43 Giochi rumorosi	11
Art. 44 Definizioni	11
Art. 45 Cantieri edili, stradali e simili	11

Art. 46 Attività di piccola manutenzione e simili	12
Art. 47 Manifestazioni, attività ricreative e concerti	12
Art. 48 Gare motoristiche	12
Art. 49 Modellismo	12
Art. 50 Spettacolo viaggiante.....	12
Art. 51 Pubblicità fonica.....	12
Art. 52 Servizi di pubblica utilità	13
Art. 53 Sanzioni amministrative.....	13
CAPO VII - ATTIVITÀ AGRICOLA	13
Art. 54 Allontanamento di volatili.....	13
Art. 55 Apicoltura.....	13
CAPO VIII - COSE MOBILI RITROVATE	14
Art. 56 - Disposizioni generali	14
Art. 57 Esclusioni	14
Art. 58 Ritrovamento	14
Art. 59 Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate.....	14
Art. 60 Vendita necessaria	14
Art. 61 Cosa appartenente a persona identificabile	14
Art. 62 Restituzione	15
Art. 63 Restituzione di documenti	15
Art. 64 Cose prive di valore commerciale.....	15
Art. 65 Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti	15
CAPO IX - DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITA'	15
Art. 66 Commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e/o a domicilio	15
Art. 67 Esposizione presso edicole	16
Art. 68 Vendita e consegna a domicilio del pane	16
Art. 69 Igiene degli alimenti esposti in vendita	16
CAPO X - ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA	16
Art. 70 - Esercizio libero dell'arte e dello spettacolo su strada.....	16
Art. 71 Limiti soggettivi all'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada	16
Art. 72 Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada	17
Art. 73 Occupazione del suolo e utilizzo di superfici	17
CAPO XII ALTRE DISPOSIZIONI	18
Art. 74 - Mezzi mobili a scopo abitativo	18
Art. 75- Norme di convivenza	18
Art. 76 - Divieto di accattonaggio con animali.....	18
Art. 77 Contrasto al fenomeno della prostituzione	19
Art. 78 - Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale	19
Art. 79 - Fascia lago.....	19
CAPO XIII - ABROGAZIONI E NORME FINALI	20
Art. 80 - Abrogazioni e cessazioni di efficacia.....	20
Art. 81 - Entrata in vigore.....	20



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente in tutto il territorio del Comune di Vallelaghi.
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubbliche e su quelli privati aperti al pubblico transito.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di polizia urbana.

Art. 2 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia municipale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti, appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale, e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 89,00 ad €. 534,00.
6. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3 - Esibizione del titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è esibita agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,00 ad €. 162,00.

CAPO II - OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4 - Occupazione di suolo

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e dei suoi Enti Funzionali.
2. Salvo che il provvedimento di autorizzazione non disponga diversamente, il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.
3. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dalla legge o dai regolamenti comunali, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00.

Art. 5 - Occupazione per attività propagandistiche

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività propagandistiche,



escluse quelle richieste da associazioni, comitati, Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici, sono concesse in base ai seguenti divieti e criteri:

- a) divieto di rilascio a distanza inferiore a cinquanta metri dall'ingresso di scuole e asili, sedi di pubbliche amministrazioni, luoghi di culto e di memoria dei defunti;
 - b) divieto di rilascio a distanza inferiore a cento metri dal perimetro occupato da fiere e mercati;
 - c) l'occupazione non supera i due giorni consecutivi;
 - d) rilascio, nello stesso posto, ad un singolo richiedente, al massimo di sei concessioni per anno solare.
2. L'Amministrazione comunale individua le aree comunque non utilizzabili per le attività propagandistiche di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:
- a) tutela architettonica, paesaggistica e storica; b) sicurezza della circolazione stradale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 6 - Occupazione con attività pericolose

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione possono essere ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00.

Art. 7 - Tende, infissi, strutture, ombrelloni

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti è disciplinata dal regolamento edilizio comunale.
2. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega di notte, in caso di pioggia, neve o vento forte, nonché in occasione di fiere e mercati.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 8 - Luminarie, addobbi, festoni

1. Luminarie, addobbi e festoni consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Per la collocazione di luminarie, addobbi e festoni su suolo pubblico è determinato, per le festività natalizie, un periodo intercorrente tra il 1° novembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo. L'accensione delle stesse è limitata al periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Amministrazione Comunale per le manifestazioni di rilievo locale può individuare altri periodi di festività durante le quali ammettere l'installazione di luminarie, addobbi e festoni.
4. Chi intende installare luminarie, addobbi e festoni su suolo pubblico, presenta domanda all'Amministrazione Comunale interessata almeno 30 giorni prima dell'avvio delle operazioni di montaggio.
5. Luminarie, addobbi e festoni installati devono risultare in regola con le norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti, sottoposti a peso aggiuntivo.
6. Il committente, il tecnico che sottoscrive la certificazione e che esegue l'installazione degli impianti sono responsabili in solido anche della conservazione, della manutenzione e dello smontaggio dei medesimi.
7. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio in solido con il committente.
8. Sugli edifici sottoposti a tutela, luminarie, addobbi e festoni sono collocati senza autorizzazione della Commissione provinciale per i beni culturali solo qualora si utilizzino esclusivamente supporti già esistenti.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00.



Art. 9 - Raccolte a scopo benefico

1. Le raccolte a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle di offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate nelle adiacenze degli ingressi di scuole, luoghi di cura o di memoria dei defunti.
2. Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare o comunque disturbare le persone.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00.

CAPO III - SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 10 - Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori

1. Il trasporto di letame e di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato solo se adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore e polvere e la dispersione di liquami.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00.

Art. 11 - Trasporto e uso oggetti pericolosi

1. Il trasporto a mano o a spalla di scale, aste metalliche o in genere di oggetti di lunghezza superiore a tre metri è effettuato da almeno due persone, disposte alle due estremità dell'oggetto in modo da evitare pericolo per i passanti.
2. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli, su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00.

Art. 12 - Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00.

Art. 13 - Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.
3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti dell'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
4. Chi esegue lavori di tagli e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.
5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00.

Art. 14 Circolazione di bambini e di persone incapaci

1. I minori d'età inferiore ai sei anni, in ogni luogo pubblico, sono vigilati e sorvegliati da chi ne ha la responsabilità.
2. Quanto disposto al comma 1 vale anche per gli individui d'età superiore, qualora non siano in grado di badare a se stessi.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una



somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 15 Recapito degli amministratori di condominio

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

CAPO IV - IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 16 - Pulizia del suolo e di strutture

1. È vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido, comprese sigarette e gomme da masticare.
2. I proprietari o i conduttori di edifici puliscono il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza. A tale scopo, i titolari di pubblici esercizi installano e puliscono regolarmente nei pressi dell'ingresso della propria attività appositi contenitori posacenere. In assenza di spazi privati, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, il titolare colloca su area pubblica, durante l'orario di apertura, il contenitore posacenere con ingombro massimo di mq. 0,15 nel rispetto delle norme relative alla circolazione e degli altri regolamenti comunali.
3. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00.

Art. 17 - Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di immobili a qualunque scopo destinati sgomberano tempestivamente da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze. Essi inoltre, in caso di formazione di ghiaccio, spargono materiale idoneo ad evitare cadute ai passanti.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
4. La neve è accumulata lungo i margini esterni dei marciapiedi o, ove manchino, ad un metro da ogni immobile e relative pertinenze.
5. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle caditoie stradali, dei chiusini, dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
6. L'obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste anche in giorni festivi. 7. La neve ammassata non è sparsa su luogo pubblico.
8. È vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.
9. È vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.
10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 18 - Pulizie e ripristini

1. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata.
2. L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.



3. Gli operatori commerciali su area pubblica presso posteggi isolati, nei mercati e nelle fiere conferiscono i rifiuti derivanti da tali attività secondo le modalità indicate dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
4. Gli operatori commerciali su area pubblica sgombrano l'area in concessione entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita al pubblico stabilito dal Comune di Vallelaghi.
5. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti, tovaglioli a perdere, bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande o comunque materiali in genere derivanti o meno dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che l'area in dotazione o comunque antistante risulti sempre perfettamente pulita, ferme restando le norme relative al vigente regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 19 Manomissione dei contenitori

1. È vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.
2. È vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
3. È vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, esemplificando, manifesti, avvisi, locandine.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 20 - Accensione di fuochi

1. È vietato su tutto il territorio del Comune accendere fuochi al di fuori degli spazi eventualmente autorizzati e fatte salve ipotesi espressamente disciplinate da norme speciali. 1. È vietato su tutto il territorio comunale smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere. L'abbruciamento è consentito esclusivamente ove previsto da specifiche disposizioni provinciali, purché nel rispetto delle disposizioni medesime.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se i rifiuti vegetali provengono da colture colpite da malattie infettive delle piante. In tal caso è ammessa la combustione sul fondo di tali materiali, se l'interessato è munito di valida certificazione rilasciata dall'Istituto agrario di S. Michele all'Adige, o da altro analogo ente.
3. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, quando il fatto non configuri reato, di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 21 Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico. 2. Nelle aree verdi è vietato:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) calpestare aiuole di piante e fiori; c) strappare rami e cogliere fiori;
 - d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
 - e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione; g) manomettere le attrezzature installate;
 - h) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati ed in particolare il "gioco del calcio" da parte di soggetti con età maggiore di dodici anni;
 - i) immergersi nei laghi e nelle fontane; l) campeggiare e bivaccare;
 - m) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
 - n) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.



Art. 22 - Distribuzione di materiale pubblicitario

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio nelle apposite cassette postali.
2. È vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica; 3. È vietato porre pubblicità commerciale o di altro genere sui veicoli in sosta;
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00. Chi organizza il volantaggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 89,00 ad €. 534,00.

Art. 23 - Divieto d'esposizione

1. È vietato senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima, targhe, iscrizioni, insegne, lapidi, cartelli e altri mezzi pubblicitari.
2. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.
3. Salvo diverse sanzioni previste da leggi e/o regolamenti speciali, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00.

Art. 24 - Divieti di manomissione

1. È vietato coprire, spostare, danneggiare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrelle dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio di aree adibite ad uso pubblico.
2. È vietato sporcare, macchiare, danneggiare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.
3. È vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.
4. L'Amministrazione Comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 200,00 ad €. 1.200,00.
6. Qualora la violazione sia realizzata mediante l'affissione di manifesti, cartelli, locandine o altri mezzi pubblicitari, della stessa risponde in solido il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, salvo che provi che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà
7. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido devono provvedere a riparare integralmente i danni arrecati ed a risarcirli.
8. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono riparare anche mediante il loro personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 25 - Divieti d'utilizzo

1. È vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni o arrampicarsi all'esterno di edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione o manutenzione.
2. È consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche con recipienti o con altri mezzi, se l'operazione non compromette il costante uso pubblico della risorsa idrica e le attrezzature usate non sono d'ostacolo o di pericolo per i pedoni e la circolazione stradale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00.

Art. 26 Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

1. I proprietari di edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubbliche.



COMUNE DI VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

2. I proprietari e possessori di edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo.
3. I proprietari e possessori di edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.
4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato il Corpo di Polizia municipale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 89,00 ad € 534,00.

Art. 27 Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono installate a cura e spese del proprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 54,00 ad € 324,00. I trasgressori adempiono le disposizioni del comma 2 entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.

CAPO V - CURA DEGLI ANIMALI

Art. 28 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Comune di Vallelaghi promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto, si applica agli animali d'affezione. 3. Il presente capo non si applica:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 29 - Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alla dimensione, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone in condizioni psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite al pubblico transito.
4. Il detentore di animali, qualora, nonostante l'idonea recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, installa opportune barriere oscuranti.
5. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
6. Chi viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 516,00 di cui all'articolo 5 rubricato: sanzioni, comma 1 della legge 14 ottobre 1991, n. 281, recante "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
7. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00.

Art. 30 - Uso di sostanze velenose

1. È vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e



disinfestazione.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 31 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. È consentito su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel comune l'accesso degli animali d'affezione solo se accompagnati dal detentore. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
2. Il detentore di animali sui mezzi di trasporto pubblico cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno.
3. Gli animali appartenenti a specie selvatiche o animali di comprovata pericolosità non sono trasportabili sui mezzi di trasporto pubblico.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi possono rifiutare, anche tramite eventuale preventiva comunicazione telefonica, il trasporto di animali ad esclusione dei cani guida per non vedenti.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 32 - Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cestini appositamente installati.
4. È vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle Forze di Polizia.
6. È vietato somministrare cibo ai volatili in particolare alla specie dei piccioni, tortore, e loro ibridi, su tutto il territorio comunale con espresso divieto di gettare sul suolo granaglie, sostanze e scarti/avanzi alimentari.
7. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15,00 ad € 90,00, per le altre violazioni del presente articolo si applica invece la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 33 - Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. È vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione Comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provochi inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, ordinare l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 34 - Cani

1. I cani sono condotti:
 - a) al guinzaglio nei locali pubblici;
 - b) al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone. Durante la conduzione del cane nelle aree



COMUNE DI VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50.

2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica. 3. È vietato l'accesso ai cani:

a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini; b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;

c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pettherapy. 4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati, senza museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.

5. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.

6. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina.

7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari.

8. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.

9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 35 Gatti

1. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.

2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, eventualmente avvalendosi di Associazioni Protezionistiche, per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica.

3. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti rispetta la norma per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti sono alimentati.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 54,00 ad €. 324,00.

CAPO VI - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 36 Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale controlla le attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori.

2. L'Amministrazione comunale, se accerta disturbi ai cittadini o danni all'ambiente, impartisce idonee prescrizioni.

3. Qualora non si ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.

Art. 37 Limiti temporali per l'esercizio di attività

1. Qualsiasi attività produttiva comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri, qualora non già diversamente disposto, è sospesa dalle ore dodici alle ore tredici e dalle ore ventidue alle ore sette del giorno successivo. E' escluso l'esercizio degli impianti di irrigazione ed antibrina utilizzati nelle attività agricole.

2. L'Amministrazione comunale autorizza eventuali deroghe.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.



Art. 38 Rumori e vibrazioni da attività domestiche

1. L'uso nelle abitazioni di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettono vibrazioni significativamente percepibili presso un novero rilevante di abitazioni contigue è sospeso dalle ore ventitré alle ore sei del giorno successivo.
2. Gli apparecchi di diffusione vocale e sonora sono utilizzati solo in ambiente chiuso.
3. L'uso di strumenti musicali all'interno di abitazioni è consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore venti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

Art. 39 Esercizi pubblici e attività commerciali

1. Negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali gli apparecchi di diffusione vocale e sonora, con o senza amplificazione, sono utilizzati in ambiente chiuso.
2. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga a questo criterio un massimo di quattro appuntamenti mensili all'esterno degli esercizi pubblici nelle fasce orarie dalle ore nove alle dodici e dalle quindici alle ventitré, da svolgersi a mezzo di strumentazione acustica senza alcun tipo di amplificazione o diffusione sonora.

L'Amministrazione comunale può inoltre autorizzare in deroga a questo criterio la diffusione sonora di musica di sottofondo attraverso impianti elettroacustici di moderata potenza all'esterno degli esercizi pubblici all'interno della fascia oraria tra le diciotto e le ventitré. Tali autorizzazioni ed eventuali deroghe ai sensi dell'art. 47 comma 5 del regolamento potranno essere concesse solo qualora non risultino in contrasto con concomitanti manifestazioni pubbliche o altre attività rumorose precedentemente autorizzate. Potrà essere negato il rilascio di nuove autorizzazioni ovvero potranno essere riformate o revocate le autorizzazioni già rilasciate ai gestori degli esercizi per i quali siano state accertate situazioni di disturbo e/o violazioni alle prescrizioni impartite negli stessi titoli.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 40 Rumore ed inquinamento da veicoli a motore

1. I conducenti di veicoli a motore, qualora si fermino per più di due minuti, spengono il motore.
2. I veicoli, se sono impiegate le loro apparecchiature refrigeranti autonome, sostano in zone isolate tra le ore ventitré e le ore sette del giorno successivo.
3. Gli impianti di diffusione vocale o musicale installati a bordo d'autoveicoli sono utilizzati in modo che il suono da loro prodotto non si propaghi all'esterno dell'abitacolo.
4. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.
5. Chi viola le disposizioni dei commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 41 Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici

1. I dispositivi acustici antifurto installati in edifici sono regolati in modo che la durata del segnale acustico di allarme non superi complessivamente i cinque minuti.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 42 Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone.
2. È vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali.
3. È vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose.



4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 43 Giochi rumorosi

1. Tutti i giochi rumorosi sono sospesi nelle fasce orarie dalle ore dodici alle ore quindici e dalle ore ventitré alle ore nove ad eccezione di:

- a) quelli rientranti nell'attività scolastica;
- b) quelli praticati nell'ambito di parchi e giardini pubblici ed impianti sportivi.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

Art. 44 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono attività rumorose a carattere temporaneo:

- a) le attività lavorative saltuarie, o a tempo determinato, o legate ad ubicazioni variabili, quali cantieri edili e stradali;
 - b) le attività di piccola manutenzione o loro analoghe quali l'utilizzo di macchine tagliaerba, taglialegna, strumenti, attrezzature e macchine rumorose in genere, in ambiente chiuso o esterno;
 - c) le manifestazioni ed attività ricreative quali feste campestri, popolari e rionali, di beneficenza, di partito, sindacali, raduni e sagre;
 - d) le manifestazioni quali concerti a livello locale e nazionale, spettacoli musicali, gare musicali e vocali;
 - e) le gare motoristiche;
 - f) le attività di modellismo in ambiente esterno con uso di motori a scoppio;
 - g) le attività di spettacolo mobili quali le attrazioni dello spettacolo viaggiante, il luna park, il circo e le manifestazioni motoristiche svolte anche nell'ambito d'esposizioni e fiere;
 - h) la pubblicità fonica commerciale nei centri abitati per mezzo d'impianti d'amplificazione sonora fissi o mobili;
 - i) le operazioni di pulizia e lavaggio di strade e piazze e la manutenzione del verde pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono edifici sensibili le strutture sanitarie ed assistenziali e quelle adibite a servizi educativi, comprese le aree di pertinenza.

3. Ai fini del presente regolamento sono idonei quei siti nell'ambito dei quali, per le loro dislocazioni e specifiche caratteristiche, nonché per la presenza di particolari accorgimenti, è autorizzabile, in deroga, lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1, lettere c) e d).

Art. 45 Cantieri edili, stradali e simili

1. Le attività di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del presente regolamento, se non particolarmente rumorose, sono svolte:

- a) nei giorni feriali dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove;
- b) nelle giornate festive e domenicali dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore diciotto.

2. Le attività che richiedono l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi, quali idrodemolitrici, magli e martelloni pneumatici sono soggette ad autorizzazione, da chiedere almeno trenta giorni prima del loro inizio. Nella domanda sono indicati gli interventi che si intendono adottare per l'abbattimento delle emissioni rumorose. I macchinari particolarmente rumorosi sono impiegati nelle giornate feriali dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciotto, fatte salve ulteriori limitazioni degli orari, dettagliate nell'autorizzazione, per attività svolte in prossimità di edifici sensibili.

3. L'Amministrazione comunale accorda deroghe d'orario per particolari lavorazioni. In questi casi, ove possibile, il cantiere è munito d'idonee schermature fonoassorbenti.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ove tecnicamente compatibili, sono impiegati macchinari ed attrezzature di tipo silenziato.

5. Il responsabile del cantiere informa, anche tramite cartelli, la popolazione residente nelle vicinanze e personalmente gli amministratori di edifici sensibili nel raggio di duecento metri dal cantiere sul calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali sono svolte le attività più rumorose.

6. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori è portato



a conoscenza dell'amministratore dello stesso stabile o dei condomini.

Art. 46 Attività di piccola manutenzione e simili

1. Le attività di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), del presente regolamento possono essere svolte, in ambiente chiuso ed esterno:
 - a) nei giorni feriali e nelle festività civili dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove;
 - b) durante le domeniche e altre festività religiose dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciotto.
2. Il presente articolo non è applicato alle attività svolte ad almeno duecento metri dalle abitazioni.

Art. 47 Manifestazioni, attività ricreative e concerti

1. Sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio, le manifestazioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del presente regolamento. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore ventitré.
2. Gli orari di cui al comma 1 possono essere derogati mediante autorizzazione, se non sono utilizzati sistemi di amplificazione sonora e vocale.
3. Sono soggette ad autorizzazione le manifestazioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), del presente regolamento. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici, dalle ore quindici alle ore diciotto e dalle ore venti alle ore ventiquattro.
4. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga, in occasione di particolari ricorrenze, lo svolgimento di feste e concerti. Alla domanda, è allegata la relazione di un tecnico competente indicante le prescrizioni e le misure per la riduzione al minimo dell'inquinamento acustico.
5. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga lo svolgimento delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 3 nell'ambito di siti idonei così come definiti all'articolo 44, comma 3 del presente regolamento.
6. Le domande di autorizzazione o di autorizzazione in deroga sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 48 Gare motoristiche

1. Lo svolgimento di gare motoristiche è specificatamente autorizzato.

Art. 49 Modellismo

1. Le attività di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del presente regolamento si svolgono dalle ore nove alle ore tredici e dalle ore quindici alle ore diciannove ad una distanza minima di centocinquanta metri dalle abitazioni.
2. Durante il periodo dell'ora estiva (legale) il limite serale è fissato alle ore ventuno. Le altre prescrizioni rimangono immutate.

Art. 50 Spettacolo viaggiante

1. Sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio, le attività di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del presente regolamento svolte anche nell'ambito di esposizioni e fiere. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré. Gli orari di cui sopra possono essere derogati mediante autorizzazione fino alle ore ventiquattro. Le domande di autorizzazione in deroga sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. È vietato utilizzare strumenti di amplificazione sonora e vocale all'esterno delle strutture chiuse. Per ciascuna attrazione all'aperto è fissato in cinquanta watt il limite massimo di potenza amplificata.

Art. 51 Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica, per mezzo di impianti di amplificazione fissi o mobili, nei centri abitati, è svolta previo rilascio di autorizzazione, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove.



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

2. La pubblicità fonica non è consentita nei centri storici e nelle vie e piazze interessate da presenza di edifici sensibili.
3. Le domande d'autorizzazione sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 52 Servizi di pubblica utilità

1. La pulizia, con uso di macchine rumorose, delle strade, piazze ed aree aperte al pubblico transito è svolta:
 - a) nei giorni feriali nell'arco delle ventiquattro ore;
 - b) nelle vie con presenza di edifici sensibili, nei giorni feriali, dalle ore sei alle ore ventitré;
 - c) senza limiti temporali in occasione di fiere e mercati e altre manifestazioni a carattere straordinario.
2. La manutenzione dei parchi pubblici con uso di macchine rumorose è svolta nei giorni feriali dalle ore sette alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove.
3. Le limitazioni all'uso di macchine rumorose non riguardano le aree silvo pastorali (parco periurbano).
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'attività di sgombero della neve.

Art. 53 Sanzioni amministrative

1. Chi viola le disposizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
 - a) da € 27,00 a € 162,00 per il mancato rispetto degli orari, per l'omessa comunicazione e per il mancato rispetto degli orari previsti per le attività non soggette ad autorizzazione;
 - b) da € 54,00 a € 324,00 per l'inosservanza delle prescrizioni e per il mancato rispetto degli orari fissati con l'autorizzazione;
 - c) da € 89,00 a € 534,00 per l'esercizio d'attività senza autorizzazione, per il mancato rispetto degli orari fissati con l'autorizzazione in deroga, o per la violazione delle prescrizioni delle medesime autorizzazioni in deroga;
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 consegue:
 - a) la sospensione dell'attività fino alla accertata osservanza delle prescrizioni impartite;
 - b) la revoca dell'autorizzazione in caso di ripetute violazioni.

CAPO VII - ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 54 Allontanamento di volatili

1. L'impiego di dispositivi rumorosi e automatici per l'allontanamento di volatili è consentito ad una distanza superiore a trecento metri da edifici abitati.
2. L'utilizzo di tali strumenti è consentito dalle ore sette alle ore ventuno.
3. Essi sono utilizzati programmando un intervallo di almeno cinque minuti tra le emissioni sonore.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 55 Apicoltura

1. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non a meno di due metri nelle altre direzioni rispetto:
 - a) ai confini di proprietà;
 - b) agli edifici di civile abitazione;
 - c) agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;
 - d) alle strade di pubblico transito.
2. L'apicoltore non rispetta tali distanze se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 1 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzioni di continuità. Gli impedimenti al volo delle api hanno altezza non inferiore ai due metri e sono distanti due metri da ogni estremità dell'apiario.
3. Gli apiari posti in prossimità di abitazioni o edifici ad uso collettivo sono recintati.



4. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

CAPO VIII - COSE MOBILI RITROVATE

Art. 56 - Disposizioni generali

1. Il presente capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal codice civile, libro III, capo III, sezione I, articolo 927 e seguenti alle amministrazioni comunali in materia di cose mobili ritrovate.
2. L'Amministrazione Comunale attiva un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio comunale.
3. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 57 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
 - a) alle armi, munizioni e esplosivi;
 - b) ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione tramite il quale è possibile individuare il proprietario.

Art. 58 Ritrovamento

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'amministrazione comunale territorialmente competente è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
2. Al ritrovatore è rilasciata ricevuta della cosa consegnata all'Amministrazione Comunale con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.

Art. 59 Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

1. La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'art. 928 del codice civile, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, è messa a disposizione del ritrovatore: il quale la può ritirare entro 90 giorni dalla predetta data.
2. Il ritrovatore è tempestivamente informato con comunicazione personale della disponibilità della cosa o dell'avvenuta consegna della medesima al proprietario.
3. Il comune, nel quale è stata ritrovata la cosa, è proprietario della cosa stessa quando il proprietario non ne abbia chiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione e siano trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.
4. Le disposizioni, relative all'acquisto della proprietà, non si applicano ai dipendenti del Comune o di altri Enti o Istituti per le cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 60 Vendita necessaria

1. Le cose mobili ritrovate sono vendute, se le circostanze quali, esemplificando, loro deperibilità, mancanza di spazio o attrezzature per la loro custodia lo richiedono. L'operazione è descritta in apposito verbale.

Art. 61 Cosa appartenente a persona identificabile

1. L'Amministrazione Comunale avvisa dell'avvenuto deposito il proprietario o lo smarritore, se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti alla loro immediata identificazione. 2. L'Amministrazione Comunale, se la cosa mobile ritrovata presenta solo qualche elemento utile alla identificazione del proprietario o smarritore, può esperire, nei limiti della normale diligenza, ricerche per identificarli ed avvisarli.



Art. 62 Restituzione

1. L'Amministrazione Comunale accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. La delega ha forma scritta.
2. Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto.
3. L'Amministrazione Comunale non fornisce informazioni sulle cose mobili depositate, né consente la visione delle stesse, fatta eccezione per chiavi e oggetti privi di valore non registrati.
4. Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento di identificazione e sottoscrive una dichiarazione di avvenuta consegna.

Art. 63 Restituzione di documenti

1. I documenti ritrovati, relativi a persone residenti nel Comune, quali, esemplificando, carte di identità, passaporti, patenti di guida, carte di circolazione di veicoli, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitarie sono inviati dall'Amministrazione Comunale al soggetto o all'ufficio emittente.
2. I documenti ritrovati e consegnati, relativi a persone non residenti nel Comune, sono inviati ai Comuni di residenza per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
3. I documenti relativi ai cittadini stranieri non residenti nel Comune o in altri comuni del territorio nazionale, sono inviati ai rispettivi Consolati o Ambasciate per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
4. I documenti ritrovati possono essere consegnati ai diretti interessati qualora questi lo chiedano espressamente all'Amministrazione Comunale.

Art. 64 Cose prive di valore commerciale

1. Non sono registrati oggetti privi di valore quali, esemplificando, chiavi, indumenti, agendine, foto e altro secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio. Detti oggetti sono mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi smaltiti con apposito verbale.
2. Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato sono eliminati per motivi d'igiene, trascorse quarantotto ore dal loro deposito. Eventuali documenti sono trattenuti per la loro restituzione.

Art. 65 Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsano all'Amministrazione Comunale le eventuali spese per gli accertamenti di cui all'articolo 61 del presente regolamento, nonché ai sensi del codice civile, articolo 929, comma 2, e nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, le spese sostenute per il deposito.

CAPO IX - DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITA'

Art. 66 Commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e/o a domicilio

1. Salvo quanto disposto dalle disposizioni di legge inerenti la vendita a domicilio, l'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e/o a domicilio è vietato:
 - a) per preminenti motivi di polizia stradale, nelle zone individuate con ordinanza del Sindaco;
 - b) dove è vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un autoveicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non vi sia spazio sufficiente sicuro per la sosta dei veicoli degli acquirenti;
 - c) davanti agli ingressi dei luoghi di culto o dedicati alla memoria dei defunti, per motivi di sicurezza stradale e di tutela ambientale monumentale;
 - d) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico- sanitari e di sicurezza;
2. Nei luoghi indicati alle lettere a) e d), del presente articolo il commercio al dettaglio su area pubblica in forma



itinerante e/o a domicilio può essere autorizzato previo rilascio del permesso temporaneo, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Municipale.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente in materia di commercio.

Art. 67 Esposizione presso edicole

1. L'esposizione di, esemplificando, fogli di giornale o di riviste, locandine è ammessa utilizzando espositori collocati sui muri esterni, sulle pareti e vetrine di edicole e chioschi.
2. La collocazione su area pubblica, nei pressi dell'edicola, di espositori a cavalletto è autorizzata dall'Amministrazione comunale a condizione che gli espositori abbiano un ingombro massimo alla base di metri quadrati zero virgola cinquanta ciascuno.
3. L'autorizzazione si intende rilasciata a tempo indeterminato, salvo rinuncia o revoca.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 68 Vendita e consegna a domicilio del pane

1. È consentito il trasporto a domicilio del pane ordinato dai clienti alla ditta fornitrice.
2. Il pane è trasportato in appositi sacchetti o involucri per alimenti, con l'indicazione del peso e del nome del destinatario o di un numero. In quest'ultimo caso chi trasporta il pane deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza, per ogni richiesta, un elenco dei nomi dei clienti con a fianco di ciascuno il numero indicato sul rispettivo involucro.
3. I rivenditori di pane espongono in modo ben visibile nel negozio un cartello riportante l'indicazione del panificio o dei panifici nei quali è prodotto il pane posto in vendita.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 69 Igiene degli alimenti esposti in vendita

1. Nell'ambito delle attività di commercio su area pubblica, l'esercente assicura adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed inquinanti i prodotti alimentari posti in vendita.
2. I prodotti alimentari sfusi, eccetto quelli ortofrutticoli allo stato naturale, e posti in vendita in negozi ed in pubblici esercizi sono nettamente separati da merci non destinate all'alimentazione; tra i prodotti ed il pubblico sono installate vetrine o divisorie idonee ad impedire qualsiasi contatto.
3. Tutti i prodotti sfusi destinati all'alimentazione sono inoltre collocati ad altezza superiore a metri zero virgola cinquanta dal piano di calpestio.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 54,00 ad € 324,00.

CAPO X - ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 70 - Esercizio libero dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Il Comune di Vallelaghi riconosce l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada quale fenomeno culturale da esercitarsi sul territorio comunale, nei limiti del presente capo.
2. Il Comune di Vallelaghi individua ed identifica con apposita segnaletica, posizioni nelle quali, dalle ore nove alle ore ventidue nel periodo estivo e dalle ore nove alle venti nei restanti periodi dell'anno, si possa esercitare, senza previa comunicazione ed anche amplificando, i suoni l'arte e lo spettacolo su strada.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 71 Limiti soggettivi all'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

1. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada con emissioni vocali e sonore in luoghi diversi da quelli



COMUNE DI VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

individuati dal Comune di Vallelaghi è soggetto a comunicazione, per un massimo di quaranta giornate per anno solare, per artista.

2. La comunicazione è presentata personalmente al Comando della Polizia municipale, per ogni esibizione, nei tre giorni precedenti il giorno individuato per la esibizione.

3. La copia della presa d'atto della comunicazione, rilasciata dal Comando della Polizia municipale, è esibita dall'interessato su richiesta degli organi di vigilanza.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 72 Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada non è praticato il commercio su aree pubbliche ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d'ingegno, non è ostacolata altra iniziativa economica privata o pubblica, non è recato disturbo alle persone, non è chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione. È consentita, esclusivamente, l'offerta "a cappello".

2. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada è vietato nelle adiacenze di siti sensibili così come definiti dal comma 2 dell'articolo 44 del presente regolamento. Sono inoltre classificati siti sensibili, ai fini del presente comma, i luoghi di culto e i cimiteri durante le funzioni religiose.

3. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Vallelaghi è vietato amplificare i suoni con strumentazione aggiuntiva.

4. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Vallelaghi, per ogni via o piazza, per ogni giorno, le esibizioni con emissioni vocali e sonore durano, durante il periodo estivo, due ore tra le nove e le dodici e due ore tra le quindici e le ventidue, mentre nei rimanenti periodi dell'anno due ore tra le ore nove e le dodici e due ore tra le quindici e le venti.

5. Chi si esibisce con emissioni vocali e sonore in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Vallelaghi lo può fare quattro ore al giorno.

6. I punti d'esibizione con emissioni vocali e sonore diversi da quelli individuati dal Comune di Vallelaghi distano tra di loro almeno cento metri.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo, al di fuori delle ipotesi di reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 73 Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non si protrae oltre il tempo necessario all'esibizione. Durante l'occupazione è garantita la mobilità di veicoli e pedoni.

2. Nell'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) sono utilizzati materiali che non danneggiano il sedime stradale.

3. L'artista di strada è responsabile d'eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.

4. Il Comune di Vallelaghi declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista.

5. L'artista da strada cura la pulizia dello spazio utilizzato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione.

6. È vietato occupare lo spazio necessario per l'esibizione con strutture permanenti e fisse.

7. In considerazione del carattere durevole degli effetti dell'arte dei "graffiti" e dei "murales", il Comune di Vallelaghi può individuare idonei siti le cui superfici sono destinate all'esercizio di tale arte, in deroga ai divieti previsti al comma 3 dell'articolo 24 del presente regolamento.

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.



CAPO XII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 74 - Mezzi mobili a scopo abitativo

1. Sul territorio del Comune è vietato insediare a scopo abitativo/turistico strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dai complessi ricettivi turistici o dai campeggi autorizzati, ad eccezione dei seguenti casi:

a) insediamenti su aree private, in stretta vicinanza a case di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del possessore dell'abitazione medesima; b) insediamenti di cui all'articolo 78, comma 2 del presente regolamento.

2. Per gli autocaravan utilizzati a scopo di turismo itinerante si applicano le speciali disposizioni dell'articolo 13, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, recante: "disciplina della ricezione turistica all'aperto".

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 75- Norme di convivenza

1. È vietato sul territorio comunale:

a) sedersi, sdraiarsi per terra sulle strade e loro pertinenze e su aree di pubblico transito ad eccezione delle zone balneari;

b) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere, fontane o altre strutture poste a servizio dei cittadini su aree pubbliche;

c) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;

d) sporcare i gabinetti pubblici;

e) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici, boschi compresi;

f) immergersi, lavarsi, lavare animali, panni o altri oggetti alle fontane pubbliche, come pure versare o far schizzare l'acqua delle medesime creando disturbo ai passanti;

g) lavare veicoli al di fuori delle aree appositamente attrezzate

h) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;

i) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggiosi, ecc. di edifici che affaccino su aree aperte a pubblico transito;

j) esporre o stendere coperte, lenzuola, panni, biancheria, vestiti, ecc. sulle facciate di edifici aggettanti su aree aperte al pubblico transito;

k) per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini;

l) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico – ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;

m) sputare sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito

2. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. i) e q) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00. Chi viola le altre disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 76 - Divieto di accattonaggio con animali

1. Sul territorio comunale è vietata la pratica dell'accattonaggio con l'impiego o l'esibizione di animali.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00 e può essere inoltre disposto il sequestro dell'animale utilizzato durante l'accattonaggio ai sensi dell'art. 13 in relazione all'art. 20 (confisca) della Legge 24.11.1981 n. 689.

3. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti commi, nonché del sequestro ai fini della confisca gli animali della specie cane qualora si accerti che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ossia quando gli animali siano riconducibili al detentore mediante documentazione che attesti la regolare registrazione all'anagrafe canina e gli stessi siano dotati dell'apposito microchip.



5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 54 ad euro 324. È sempre disposto il sequestro della merce ai sensi dell'art. 13 in relazione all'art. 20 (confisca) della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 77 Contrasto al fenomeno della prostituzione

1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata, al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del precetto di cui al presente articolo.

2. La violazione al precetto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 89,00 ad € 534,00.

Art. 78 - Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale

1. Nei boschi, nei prati e nei pascoli di proprietà comunale è vietato:

a) accedere e sostare con veicoli a motore;

b) installare tende, caravan, autocaravan e ogni altra struttura di qualsivoglia materiale e per qualsiasi finalità.

2. L'amministrazione comunale accorda deroghe per le attività di sfalcio erba, fienagione, silvo-pastorali, svolgimento di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche di rilevante interesse comunitario e di manutenzione delle piste per la pratica dello sci alpino e nordico compresi i relativi impianti valutando le richieste alla luce della normativa ambientale, delle buone pratiche agronomiche e considerando gli usi e consuetudini locali. Possono essere concesse deroghe anche per campeggi temporanei di gruppi organizzati.

3. Le aree dalle quali si preleva erba da impiegarsi nella fitobalneoterapia sono segnalate e delimitate dai custodi forestali. In esse è ammesso il solo transito a piedi o con mezzi agricoli. 4. Nei castagneti è permessa la raccolta dei frutti caduti sul terreno, entro la proprietà comunale, ad esclusione delle aree, opportunamente segnalate, gestite da titolari di uso civico. È vietato l'abbattimento dei frutti con pertiche e lancio di sassi e comunque con mezzi dannosi per le piante.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano durante le operazioni di protezione civile, polizia forestale e venatoria nonché di soccorso.

6. Nell'assegnazione dei lotti per la fienagione è riservata la precedenza ai titolari di uso civico e alle aziende che svolgono attività di allevamento di erbivori e di fitobalneoterapia.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

Art. 79 - Fascia lago

1. Nelle aree pubbliche "fasce lago" in prossimità dei laghi di Santa Massenza, Terlago, Lamar e Lago Santo, è vietato, tenere i seguenti comportamenti:

a) occupare suolo pubblico con attrezzature diverse da quelle elencate al successivo punto 2; b) transitare con le biciclette su tappeti erbosi e seminati e comunque al di fuori dei percorsi ciclopedonali;

c) qualora l'area risulti affollata, giocare al pallone o a qualsiasi altro gioco che comporti la corsa, il lancio di oggetti o la spinta o il trascinarsi di cose o persone;

d) gridare, urlare o cantare ad alta voce, o utilizzare strumenti musicali, ovvero accendere e utilizzare apparecchiature radio o di riproduzione di suoni rumori o parole, con intensità di volume tali da creare molestia o disturbo al riposo e relax delle persone;

e) sdraiarsi o comunque occupare con attrezzature, sebbene del tipo elencato al successivo punto 2, il percorso pedonale-ciclabile;

f) percorrere o comunque stazionare in ogni luogo espressamente vietato a mezzo di cartelli o targhe indicatrici;

g) effettuare operazioni di pulizia personale o di animali, utilizzando sapone, detersivi o detergenti, al di fuori



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

dei servizi igienici;

h) effettuare qualsiasi operazione di lavaggio di cose comprese le stoviglie, utilizzando saponi, detersivi o detersivi;

i) utilizzare gli arbusti anche con l'impiego di corde o altro per stendere la biancheria, o cartelli pubblicitari;

j) accamparsi o comunque dormire nelle ore serali-notturne, muniti di sacchi a pelo o di altre attrezzature idonee a costituire riparo o protezione dagli eventi meteorologici;

k) effettuare o organizzare manifestazioni, intrattenimenti o campagne pubblicitarie senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione da parte del Sindaco o dal soggetto delegato. l) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici

2. Le attrezzature di cui è consentito l'utilizzo occupando il suolo pubblico nella zona di cui al punto 1., purché non a scopo di lucro sono:

-lettini pieghevoli, sedie a sdraio, seggiolini o sedie da spiaggia ecc.;

-l'occorrente ad effettuare pic-nic compresi le valigette termiche e i tavolini pieghevoli; -ombrelloni, ombrelli e tende parasole;

-culle, passeggini o ceste in genere utilizzate per i neonati o bambini; -borse, borsette, sacche, zainetti, valigette ecc.;

-teli da bagno, stuoie, asciugamani ecc.;

-salvagente, materassini, canotti, gommoni di limitate dimensioni, giubbotti salvagente ed ogni altra attrezzatura atta a consentire o ad aiutare il galleggiamento dei bagnanti.

3. Il Sindaco o suo delegato, in presenza di motivate e particolari situazioni, può in deroga alla presente disciplina rilasciare permessi provvisori di utilizzo dell'area.

4. Le occupazioni di suolo pubblico eseguite a scopo di lucro o diverse da quelle consentite sono soggette ad autorizzazione del Sindaco o suo delegato con conseguente pagamento della relativa tassa se dovuta.

5. Gli organi addetti alla vigilanza e controllo, eventualmente con la collaborazione del cantiere comunale o delle ditte private che effettuano a pagamento l'attività richiesta, possono effettuare, secondo le necessità, la rimozione coatta, l'asportazione, lo smontaggio ed ogni altra operazioni necessaria al fine di porre termine alla condotta o occupazione comunque affidati in custodia, all'ufficio dell'organo di vigilanza e controllo che ha provveduto ad eseguire l'accertamento o alle ditte private incaricate che ne hanno curato la rimozione, saranno restituite previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia.

6. Gli organi addetti alla vigilanza e controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 13 della L. 24.11.1981, n. 689.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo od ogni altra violazione del presente regolamento purché commessa nell'area pubblica "fascia lago" è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 154,00 ad €. 516,00, fatti salvi i comportamenti che possano costituire reato.

CAPO XIII - ABROGAZIONI E NORME FINALI

Art. 80 - Abrogazioni e cessazioni di efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, ordinanze, altri atti amministrativi e le consuetudini riguardanti le materie contemplate in contrasto con il regolamento stesso.

Art. 81 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.